

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CIG ZF51ED5A72

TRA

La Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Civile, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 C.f. 80143490581 e P.Iva 02128631005 - di seguito denominata "Regione" o "Committente" - nella persona del Direttore dell'Agenzia, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 07 novembre 2016, dott. Carmelo Tulumello, nato a Rieti il 14 aprile 1972, domiciliato per la carica presso la sede legale suindicata,

E

La società _____, (P.IVA e C.F. n. _____), con sede legale in _____ (____), Via _____, CAP _____, C.C.I.A.A di _____, Registro Imprese _____, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di _____, nato a _____ (____) il _____

Congiuntamente definite, anche, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a. con Determinazione del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile n. _____ del _____ la Regione ha affidato alla società _____ la fornitura di generi alimentari così come dettagliati nell'allegato 1 al presente contratto (preventivo offerto) da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato;
- b. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto (di seguito, il "Contratto") e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- c. il Fornitore, dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e importo

1. Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari destinati alla produzione di pasti nel campo di Torrita, allestito dalla Protezione Civile nelle zone interessate dal sisma del 24 agosto 2016 incluse le attività di trasporto e consegna, nonché tutti gli altri eventuali oneri legati alla suddetta fornitura.

2. Il Contratto ha il valore massimo pari a € 38.500,00 IVA esclusa. Tale valore rappresenta il limite massimo entro il quale il Fornitore è obbligato ad accettare ordinativi di fornitura da parte della Regione e non è in alcun modo vincolante per la Committente.

3. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcun tipo di richiesta nel caso in cui al termine della durata contrattuale gli ordinativi di fornitura siano risultati di valore inferiore all'importo massimo di cui al precedente comma 2.

4. I generi alimentari oggetto del contratto sono quelli espressamente indicati nel preventivo acquisito agli atti al protocollo numero _____ del _____, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato.

5. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà dato dalle quantità ordinate dalla Regione, e consegnate dal Fornitore, per i prezzi unitari dei generi alimentari indicati nel preventivo. Tali prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere e spesa che il Fornitore sosterrà per l'erogazione e consegna della fornitura.

Articolo 2

Durata

1. Il presente Contratto ha durata dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017, e comunque fino al permanere dei presupposti che hanno richiesto la fornitura, nei limiti dell'impegno complessivo di spesa assunto di € 38.500,00 oltre IVA.

Articolo 3

Ordinativi di fornitura e modalità di erogazione della fornitura

1. Gli ordinativi di fornitura saranno inviati dal Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Regione al Fornitore per il tramite del Coordinatore della fornitura di cui al successivo art. 5, utilizzando l'Allegato 2, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, che verrà reso disponibile in formato excel dall'Agenzia. In caso di ordine telefonico, sarà cura del Fornitore inviare comunque una richiesta via e-mail e/o fax, al fine di richiedere una conferma scritta dell'ordine stesso.

2. I prodotti oggetto di ordinativo saranno esclusivamente quelli elencati nell'allegato

3. Negli ordinativi di fornitura verranno indicati i generi alimentari da fornire, i quantitativi, il luogo e le date di consegna.

4. In particolare, la periodicità e gli orari di consegna dovranno essere preventivamente concordati con il referente degli approvvigionamenti del COI e/o con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da non creare in alcun caso ostacolo o ritardo nella preparazione dei pasti, nel rispetto delle disposizioni impartite nei campi medesimi.

5. I generi alimentari verranno consegnati dal Fornitore tramite un proprio mezzo o tramite un autotrasportatore esterno entro la data e l'ora indicata nell'ordinativo di fornitura e, comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dal referente degli approvvigionamenti del COI e/o dal Direttore dell'Esecuzione.

6. La Regione potrà richiedere che le consegne siano effettuate dal lunedì alla domenica. Le consegne devono essere effettuate entro un massimo di 2 giorni dalla data di richiesta di

approvvigionamento, nella fascia oraria indicata dalla richiesta stessa. Nel caso in cui le consegne vengano effettuate con un ritardo superiore alle 2 (due) ore rispetto alle fasce concordate, le stesse saranno considerate come ritardate consegne e daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto.

7. Il Direttore dell'Esecuzione individuato dal Committente è il _____.

Articolo 4

Varianti e modifiche della fornitura

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le variazioni non sostanziali che la Regione riterrà opportune ed ordinate per iscritto dal Direttore dell'esecuzione, previa autorizzazione della Agenzia, a condizione che tali variazioni non mutino la natura sostanziale dell'oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri.
2. L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e come tale comporta l'erogazione delle penali previste e l'eventuale risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Regione sospende il pagamento delle fatture emesse, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione.
3. Parimenti nessuna modifica o variazione potrà essere introdotta dall'Impresa e tali modifiche, se non espressamente autorizzate nelle modalità stabilite dal presente articolo, non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi di nessuna natura o tipo. È facoltà della Regione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere la messa in ripristino della situazione originaria preesistente senza ulteriori costi ed oneri.

Articolo 5

Coordinatore delle forniture - Corrispondenza

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse alla fornitura, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione saranno affidati dal Fornitore ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo ed i relativi recapiti saranno comunicati per iscritto entro due giorni dall'inizio della fornitura.
2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
 - garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a carico del Fornitore;
 - coordinare l'attività degli operatori/fornitori;
 - controllare il corretto andamento della fornitura in collaborazione con la Regione, in particolare con il personale addetto alla cucina, promuovendone l'adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.
3. Il coordinatore (o un suo sostituto espressamente nominato) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.
4. Il Fornitore riconosce espressamente che la Regione potrà inviare comunicazioni inerenti il

presente contratto alternativamente all'indirizzo PEC _____ anche tramite uno dei seguenti recapiti: fax: _____, posta elettronica: _____ recapito telefonico: _____.

Articolo 6

Caratteristiche dei generi alimentari

1. I generi alimentari dovranno essere in regola con tutte le norme nazionali e comunitarie relative alla rintracciabilità, al confezionamento, alle etichettature e alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.
2. I generi alimentari dovranno essere consegnati nel rispetto dei confezionamenti indicati nell'Allegato "2". Il Fornitore ha la facoltà, in sede di esecuzione contrattuale, di proporre eventuali diversi confezionamenti a condizione che vengano espressamente accettati dall'Amministrazione.
3. Il Fornitore si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici.
5. Il Fornitore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento della fornitura ed in conseguenza della stessa potrà derivare al Committente, agli utenti, a terzi e a cose. In particolare, il Fornitore si assume le responsabilità per danni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per avvelenamenti, e intossicazioni, causati dai generi alimentari forniti e distribuiti e/o somministrati tramite la mensa, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto e a cattiva conservazione, compresi errori nel non rispetto del termine di scadenza.

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti è il seguente _____;
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 8

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e altri obblighi

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riguardante Codice in materia di protezione dei dati personali, la Regione dichiara che utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Il trattamento dei dati, comunque, verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli.
2. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e al Fornitore vengono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 10

Incompatibilità lavorativa o professionale (anti-pantouflage)

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Regione Lazio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 11

Risoluzione e recesso

1. E' facoltà della Regione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a

rischio e danno del Fornitore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- interruzione della fornitura protratta per oltre due giorni, salvo cause di forza maggiore;
 - la responsabilità accertata anche di un solo episodio di intossicazione alimentare;
 - in caso di subappalto della fornitura non preventivamente autorizzato;
 - nel caso in cui il Fornitore non adempia in qualsiasi momento agli obblighi assunti con il contratto, previo richiamo e trascorsi quindici giorni dallo stesso;
 - quando il Fornitore si renda colpevole di frode;
 - quando il Fornitore cede ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, anche per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il contratto;
 - per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 7;
 - in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
 - in caso si attesti la violazione della c.d. clausola anti-pantouflage di cui all'art. 10.
2. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del Fornitore.
 3. E' sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti

1. Con cadenza settimanale, il Fornitore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione, per monitorare la corretta esecuzione della prestazione, una reportistica in formato excel contenente tutte le informazioni riguardanti quantità e valore per ciascuna tipologia di alimento, suddivisi per data di consegna.
2. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato, previo ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione del presente contratto, attestante il rispetto dei termini e condizioni di fornitura e della positiva corrispondenza tra beni consegnati e beni ordinati, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica, redatta su base mensile ed inviata via Posta Certificata e riportante il codice univoco ufficio **UFDNH2**, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato al precedente art. 7.
3. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al Fornitore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Fornitore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Fornitore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel presente contratto.
5. La fatturazione dovrà riportare per la sua ammissibilità i seguenti dati:
 - Denominazione: Dir. Infr. R. L. Soggetto delegato O.C.D.P.C.388/2016 sisma 2016
 - Codice Fiscale: 97902880588
 - Indirizzo Ufficio: Via Cristoforo Colombo 212 00147 Roma
 - Codice Univoco Ufficio: **UFDNH2**Qualora tali informazioni risultassero non presenti la fattura sarà rifiutata.
6. Inoltre al fine di snellire la procedura di liquidazione e la corretta imputazione della spesa il Fornitore è tenuto a indicare:
 - il CIG (codice identificativo gara) ZF51ED5A72
 - gli estremi del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
 - corretta indicazione della "Scissione dei pagamenti" (art. 17-ter, DPR N.633/72) o dell'esigibilità dell'IVA differita.

Articolo 13

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza per fatto del Fornitore, il Committente, previa contestazione tramite uno dei mezzi di cui al precedente art. 5, potrà diffidarlo all'esatta esecuzione della fornitura. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga soddisfacenti si potrà procedere ad applicare, per ogni inadempienza, penali pari al 10% del valore dell'ordinativo interessato dall'inadempienza.
2. In ogni caso, il Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
3. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
4. Fermo restando quanto sopra, le penali e le spese in danno sostenute dal Committente verranno detratte dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa.

Articolo 14

Spese di contratto, Imposte e Tasse

- 1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico del Fornitore.

2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente.

Articolo 15

Foro competente

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16

Rinvio a norme di legge

1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005, con certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

Per la ditta _____

Il rappresentante legale

Per la REGIONE LAZIO

Il Direttore dell'Agazia Regionale di Protezione Civile
